

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 agosto 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2008, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010 ..... Pag. 2

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2008, n. 3.

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2008, n. 4.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) ..... Pag. 21

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 10.

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 28 marzo 2000, n. 45 (norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana)..... Pag. 26

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 2.

Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina Pag. 28

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 3.

Interventi urgenti per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino ..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 4.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 recante «Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie»..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5.

Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010 ..... Pag. 30

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2008, n. 9.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 29 marzo 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

## Capo I

## ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO FINANZIARIO 2008

## Art. 1.

*Aggiornamento dei residui attivi*

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento	euro	415.271.282,38
in diminuzione	euro	54.123.788,48
differenza	euro	361.147.493,90

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.308.147.493,90.

## Art. 2.

*Aggiornamento dei residui passivi*

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento	euro	110.602.119,61
in diminuzione	euro	139.177.881,97
differenza	euro	-28.575.762,36

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 928.424.237,64.

## Art. 3.

*Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa*

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2008 è determinato in euro 31.784.940,85 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2007.

## Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESA.  
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

## Art. 4.

*Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (legge finanziaria per gli anni 2008/2010), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2008, della somma di euro 18.611.982,84 in applicazione dell'art. 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Per l'anno 2008, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 4.071.796,11 è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. (Finanza locale) - obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20750.

3. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici: 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).

4. La somma di euro 18.611.982,84 è così ripartita:

- a) euro 4.071.796,11 al fondo di cui al comma 2;
- b) euro 5.038.845 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);
- c) euro 9.501.341,73 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 5 (obiettivo programmatico 2.1.02).

5. All'allegato A, di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 32/2007, sono apportate le seguenti modifiche in aumento:

- capitolo 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) euro 549.371;
- capitolo 37860 (legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5) euro 3.500.000,00;
- capitolo 51360 (legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5) euro 1.100.000,00;
- capitolo 58400 (legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93) euro 280.000,00;
- capitolo 58420 (legge regionale 19 maggio 2006, n. 11) euro 50.000,00;
- capitolo 67116 (legge regionale 4 agosto 2006, n. 18) euro 841.970,73;
- capitolo 67369 (legge regionale 4 novembre 2005, n. 25) euro 140.000,00;
- capitolo 68005 (legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, art. 6-ter) euro 2.100.000,00;
- capitolo 65010 (art. 7 della presente legge) euro 360.000,00;
- capitolo 37861 (art. 8 della presente legge) euro 500.000,00;
- capitolo 67367 (art. 9 della presente legge) euro 80.000,00.

## Art. 5.

*Fondo per speciali programmi di Investimento (FoSPI)*

1. La spesa per il programma FoSPI 2007/2009 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, autorizzata complessivamente in euro 32.736.675,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.) con legge regionale n. 30/2006 è così suddivisa per gli anni 2008 e 2009:

- a) anno 2008: euro 11.626.182;
- b) anno 2009: euro 8.588.038.

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2008/2010 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 capitolo 21245 parz.), già autorizzata con l'art. 8, comma 2, della legge regionale 32/2007, è così suddivisa:

- a) anno 2008: euro 22.901.957;
- b) anno 2009: euro 5.284.872;
- c) anno 2010: euro 4.773.425.

3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011, già determinata dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32/2007, è rideterminata in euro 34.824.771 ed è indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro 12.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21245 parz.).

## Art. 6.

*Deroga all'art. 12, comma 2, lettera d) del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1*

1. Limitatamente all'anno 2008, sono finanziabili gli acquisti di immobili da adibire a prima abitazione stipulati anche in deroga a quanto previsto all'art. 12, comma 2, lettera d) del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), a condizione che il triennio ivi indicato sia venuto a scadere nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2007 al 21 ottobre 2007 e la domanda di mutuo sia presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

*Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36*

1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia residenziale di cui all'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), per l'anno 2008 è autorizzato, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo di euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le politiche abitative) da destinare alla concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione).

## Art. 8.

*Piani di edilizia scolastica. Modificazione dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante:

a) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di

finanza locale), considerato l'interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 15/2007;

b) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995».

## Art. 9.

*Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), è autorizzato, per l'anno 2008, un trasferimento finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle attività di istruttoria.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i comuni della Regione, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.

4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

5. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 360.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 65010).

## Art. 10.

*Finanziamento ai comuni degli studi conoscitivi della pericolosità idrogeologica del territorio comunale*

1. Al fine di consentire la revisione delle cartografie degli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), necessaria a seguito della realizzazione di interventi di protezione o di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio comunale, la Regione, per l'anno 2008, concede finanziamenti straordinari ai Comuni interessati.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37861).

## Art. 11.

*Finanziamento agli enti locali per siti attrezzati, stazioni radioelettriche e striature di radio telecomunicazioni*

1. Per la gestione e la manutenzione ordinaria dei siti attrezzati, delle stazioni radioelettriche ivi presenti e delle strutture di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali è autorizzato, per l'anno 2008, un finanziamento straordinario.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 67367).

## Art. 12.

*Diritto proporzionale sulle acque minerali e di sorgente  
Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5*

1. La disposizione di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), trova applicazione alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 5/2008 a far data dal loro rinnovo e a quelle perpetue a far data dal 31 marzo 2010.

## Art. 13.

*Finanziamento straordinario al Comune di Aosta*

1. In relazione alle ricadute sulla rete viaria della città di Aosta, derivanti dalla realizzazione sul territorio comunale delle opere di rilevante interesse regionale di cui al capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), e ricomprese nel primo piano di interventi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1718/XII dell'11 gennaio 2006, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 48/1995.

2. La destinazione del finanziamento è vincolata alla progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture viarie finalizzate al miglioramento dei collegamenti est ovest e nord-sud della città; le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.105 - capitolo 33744).

## Art. 14.

*Modificazione dell'art. 3  
della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6*

1. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), è abrogato.

## Art. 15.

*Modificazione dell'art. 8  
della legge regionale n. 6/2007*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2007 è sostituita dalla seguente:

«a) Il Presidente della Regione, o un suo delegato, che lo presiede;».

## Art. 16.

*Modificazione della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 35  
Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri), è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, può acquistare uno o più elicotteri, alla cui gestione si provvede con le modalità di cui al comma 2.».

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è determinata in euro 13.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.11 - capitolo 68175).

## Art. 17.

*Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2007*

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero Italia - Svizzera), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla legge n. 183/1987, sono determinati in euro 10.722.99 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).

2. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, determinati, con riferimento al periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 dall'art. 15, comma 7, della legge regionale n. 32/2007, sono rideterminati in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47011), annualmente così suddivisi:

a) anno 2008: euro 1.500.000;

b) anno 2009: euro 1.500.000;

c) anno 2010: euro 1.500.000.

## Art. 18.

*Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione  
dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2007*

1. La dotazione organica della struttura regionale della Valle d'Aosta prevista in 2888 unità di personale dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 32/2007 è aumentata a 2897 unità per i nuovi adempimenti attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II. La copertura dei nuovi posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale n. 32/2007.

2. I limiti di spesa di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2008 in euro 138.032.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009, determinata dall'art. 16, comma 5, della legge regionale n. 32/2007, per l'anno 2008, in euro 3.300.000, è rideterminata in euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.).

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee-guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

5. Il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando può essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza.

6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato in posizione di corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigenti.

7. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di mobilità dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese in conformità alla normativa regionale vigente.

9. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, all'inquadramento nei ruoli regionali del personale interessato, individuato secondo le modalità stabilite dalle relative norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la quale prevede la corrispondenza della categoria/posizione di appartenenza rispetto alla categoria/posizione di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'amministrazione statale di provenienza e la salvaguardia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.

10. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), i requisiti per l'accesso al profilo professionale di armiere sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi di polizia dello Stato.

#### Art. 19.

*Disposizioni in materia di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Modificazioni all'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002.*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione che è stata oggetto delle suddette agevolazioni.»

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogata.

3. Le parole «comma 2, lettera *b)*» riferite all'art. 9. ovunque esse ricorrano nel regolamento regionale n. 1/2002, sono sostituite dalle parole «comma 1, lettera *b-bis)*».

#### Art. 20.

*Trasferimento straordinario all'istituto dell'assegno vitalizio*

1. Per l'anno 2008, è autorizzato il trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), di euro 5.710.100, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal calcolo attuariale dei diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli *ex* consiglieri regionali al 31 dicembre 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20011).

#### Art. 21.

*Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.a.  
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7*

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 100.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35620 parz.).

#### Art. 22.

*Acquisizione immobili sede INVA S.p.a.  
ed ex sede Finaosta S.p.a.*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, previa valutazione ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), dalla società INVA S.p.a. e dalla società Finaosta S.p.a., immobili da destinare a finalità istituzionali.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono individuati, per la Società INVA S.p.a., nell'immobile in cui è attualmente stabilita la sede della Società stessa, in Regione Borgnalle 12, nel Comune di Aosta e per la Società Finaosta S.p.a., nell'immobile sito in Località Grand Chemin 34, nel Comune di Saint-Christophe, nel quale era precedentemente stabilita la sede della medesima Società.

3. L'onere per gli acquisti del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 7.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35060 parz.).

#### Art. 23.

*Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Modificazioni della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16.*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), è sostituito dal seguente:

«1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto a:

*a)* promuovere e sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita, favorendo la piena parità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

*b)* favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica degli enti pubblici territoriali valdostani in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

*c)* sviluppare, modernizzare e diffondere gli strumenti, le tecnologie telematiche e i sistemi informativi nell'ambito dell'Amministrazione regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il piano pluriennale di cui al comma 1 deve corrispondere, per i periodi interessati, al relativo bilancio di previsione pluriennale della Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario aggiornamento o attualizzazione».

3. Dopo l'art. 1 della legge regionale 16/1996, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (Strumenti per la cooperazione e la collaborazione tra enti) — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, la Regione promuove la cooperazione e la collaborazione tra enti, anche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dirette all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica.

2. Alle convenzioni di cui al comma 1 possono aderire tutti gli enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, nonché le loro associazioni e i loro enti strumentali, in qualsiasi forma costituiti.»

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale n. 16/1996 è rideterminata in euro 21.110.000 per l'anno 2008, 20.913.000 per l'anno 2009 e 20.880.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 1.3.1. capitoli 20481 e 20490, obiettivo programmatico 2.1.5 - capitoli 21870 e 21880).

#### Art. 24.

##### *Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente Modificazione dell'art. 20 della legge regionale n. 32/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2008, in euro 271.893.791 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 251.769.000, dei quali euro 228.100.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.) e:

1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59980);

2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);

3) euro 4.927.000, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitolo 59900 parz.);

5) euro 8.100.000, per applicazione dei contratti del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale - biennio 2006/2007 (capitolo 59900 pari.);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale saldo dell'anno 2005 e di euro 11.000.000,00 quale acconto per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03 - capitoli 59920, 61265);

d) trasferimenti all'Azienda USL di euro 250.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59915) per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità (FOPADIVA)».

#### Art. 25.

##### *Proroga dei contratti del personale precario utilizzato presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 32/2007, l'Azienda USL, al fine di non pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi sanitari, può continuare ad avvalersi del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato per esigenze stabili con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti libero-professionali, nelle more dell'espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato relativi alla stessa categoria e profilo professionale di utilizzo del personale medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

2. I bandi di pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato indetti dall'Azienda USL successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge da espletarsi nel triennio 2008/2010 possono prevedere una riserva non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, fatti salvi i requisiti stabiliti per l'accesso dall'esterno per ciascuna categoria e profilo professionale. L'esperienza professionale è valutata, in termini di punteggio, nell'ambito della procedura concorsuale proporzionalmente alla quantità oraria delle prestazioni lavorative rese in virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con l'Azienda USL purché riferite alla stessa categoria e profilo professionale dei posti messi a concorso. La mancata partecipazione o il mancato superamento dei predetti concorsi determina l'immediata decadenza del contratto in essere con l'Azienda USL.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il direttore generale dell'Azienda USL effettua, con propria deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, la rilevazione del personale di cui al comma 1 utilizzato per esigenze stabili, in relazione ai posti vacanti nella dotazione organica, alle risorse finanziarie disponibili e alla programmazione aziendale dei pubblici concorsi nel triennio 2008/2010.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non può avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura nel finanziamento annuale all'Azienda USL, come rideterminato ai sensi dell'art. 24.

#### Art. 26.

##### *Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2007.*

1. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 16.000.000, di cui euro 9.000.000 per l'anno 2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60445)».

#### Art. 27.

##### *Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto di parte di un immobile da destinare alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria.*

1. Al fine di realizzare una nuova sede del consultorio, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, la Regione, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 48/1995, è autorizzata ad effettuare un trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto del primo piano della struttura denominata Villa Ami.

2. Lo stabile di proprietà del Comune di Brusson, compresi i locali acquistati con il finanziamento regionale di cui al presente articolo, è ceduto in uso gratuito all'Azienda USL, cui spetta effettuare gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, con le modalità e nei tempi stabiliti in un apposito accordo di programma.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa massima di euro 370.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33685).

#### Art. 28.

##### *Fondo regionale per le politiche sociali Modificazione dell'art. 24 della legge regionale 32/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 89.140.000 di cui euro 28.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319)».

## Art. 29.

*Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)*

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 32/2007, è rideeterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

2. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 41/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione del collegio dei revisori dei conti è allegata al rendiconto generale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.»

## Art. 30.

*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al finanziamento per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, si provvede anche con il 100 per cento degli introiti derivanti dal rimborso da parte dei Consorzi delle spese per il recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 224, comma 3, lettera h), della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006».

## Art. 31.

*Concessione di con tributi in conto interessi  
Autorizzazione di limite di impegno*

1. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - capitolo 48830 parz.).

## Art. 32.

*Programma di sviluppo rurale 2007/2013  
Misure cofinanziate*

1. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e gestione del programma di sviluppo rurale 2007/2013, autorizzata per l'anno 2008 in 200.000 euro dall'art. 35, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32/2007, è rideeterminata per l'anno 2008 in euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43055).

## Art. 33.

*Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013*

1. La Regione assicura, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle d'Aosta (AREA VdA), il finanziamento degli aiuti previsti dalla misura indennità compensativa relativa all'anno 2007 di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47016).

## Art. 34.

*Spese di gestione dei consorzi di miglioramento fondiario per l'anno 2007*

1. Ai procedimenti diretti alla concessione di aiuti per le spese relative all'attività di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario inerenti all'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1480 in data 16 maggio 2005.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.300.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.08 - capitolo 44050).

## Art. 35.

*Sospensione della disciplina regionale in materia di generi contingentati. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, l'efficacia della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immisione in consumo dei contingentati di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingentati)), è sospesa.

## Art. 36.

*Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta), autorizzata per l'anno 2008 in euro 1.060.000 dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 32/2007 è rideeterminata, per l'anno 2008, in euro 2.520.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67372 e obiettivo programmatico 2.1.6.01. - capitolo 67374).

## Art. 37.

*Museo dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10*

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Istituto Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la gestione del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'art. 2-bis».

2. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 10/2007, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Museo dell'artigianato valdostano di tradizione). — 1. È istituito, in Comune di Fénis, il Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV), le cui attività e modalità di funzionamento sono stabilite nell'ambito dello statuto dell'IVAT approvato ai sensi dell'art. 9.

2. Al fine di assicurare la gestione con modalità coerenti e appropriate rispetto alle attività svolte e garantirne lo sviluppo culturale, l'IVAT definisce, con le modalità di cui all'art. 10, comma 2, la dotazione organica del Museo, alla cui copertura provvede mediante l'inquadramento di personale con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

3. L'IVAT provvede al finanziamento del MAV attraverso:

- a) il contributo regionale;
- b) i proventi derivanti dalle attività del MAV;
- c) le erogazioni di enti pubblici e privati.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 10/2007, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'art. 2-bis. Il cui rapporto di lavoro resta ad ogni effetto regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.»

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale n. 10/2007 è determinata per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 2.620.000 di cui euro 940.000 per l'anno 2008 e 840.000 annui per il 2009 e il 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitoli 47545 e 47550).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 38.

##### *Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica*

1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane, gravata dall'elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, il presente articolo disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale ubicate in Valle d'Aosta, per l'anno 2008, a decorrere dal 1° gennaio.

2. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta sul costo relativo alla componente energia, determinato, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata al comma 2, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un massimo di 6 kw nominali di potenza impegnata, da imprese che:

a) svolgono attività di vendita sul mercato valdostano;

b) hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale è altresì individuata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1995, la struttura regionale competente.

4. Al fine di valutare l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale relaziona, entro il 31 ottobre 2008, al Consiglio regionale in merito agli effetti da esse prodotti nel periodo di applicazione.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 3.000.000 e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).

6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 3.000.000 a valere sull'apposito accantonamento previsti al punto 13.1.4. dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci.

7. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

#### Art. 39.

##### *Interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta*

1. In attuazione dell'Intesa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, con il Ministero della difesa e le altre amministrazioni interessate, accordi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta negli immobili della caserma Testafocchi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche nelle more della definitiva acquisizione dei predetti immobili, è autorizzata:

a) ad effettuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein, nonché a mettere a disposizione dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del demanio, quattro alloggi di superficie unitaria non inferiore a 100 metri quadrati;

b) a provvedere all'espletamento delle indagini preliminari e alla redazione del piano urbanistico di dettaglio, relativi agli interventi di realizzazione del Polo universitario di Aosta nella caserma Testafocchi, tenuto conto delle specifiche problematiche inerenti alla viabilità cittadina.

3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere realizzati dalla Regione nell'ambito dei lavori di adeguamento delle caserme o ceduti a titolo gratuito allo Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio, individuandoli tra i beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale o acquistati in favore dello Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, è approvata la spesa complessiva di euro 27.900.000, in sei anni, di cui euro 2.900.000 nell'anno 2008 ed euro 1.000.000 nell'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.3., capitolo 35070 e obiettivo programmatico 2.2.1.05. - capitolo 51845 parz.).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 40.

##### *Interventi in materia di diritto allo studio ordinario. Borse di studio*

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2005/2006 per l'istruzione già presentate ed utilmente collocate in graduatoria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 140.500 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55541).

#### Art. 41.

##### *Associazione Forte di Bard Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 9.950.000 di cui 3.650.000 per l'anno 2008 e annui 3.150.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitoli 68356 e 68357).

#### Art. 42.

##### *Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard*

1. La Regione, in deroga alla legge regionale 48/1995, assume, per l'anno 2008, a carico del proprio bilancio gli oneri afferenti alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Bard situati nel relativo borgo e già oggetto di recupero nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e il recupero del Forte e del borgo di Bard ai sensi della legge regionale n. 10/1996. Alla realizzazione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria, la Regione provvede, mediante l'erogazione di un finanziamento straordinario, per il tramite dell'Associazione Forte di Bard.

2. L'onere di cui al presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33660).



## Art. 43.

*Interventi regionali a sostegno delle attività turistico - ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituita dalla seguente:

«*a)* realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto, nonché realizzazione di ampliamenti delle strutture alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e delle strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente;».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«*b)* ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e di strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività d'impresa;».

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina con propria deliberazione le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale n. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2. concernenti l'attività di affittacamere.

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale n. 19/2001 è rideterminata per l'anno 2008 in complessivi euro 11.120.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.13. capitoli 38370, 47850, 64960,65230).

## Art. 44.

*Progetti di interesse turistico  
oggetto di cofinanziamento statale*

1. Per l'attuazione di progetti di interesse turistico cofinanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 170.000, relativa alla quota di cofinanziamento a carico della Regione (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 25065).

## Art. 45.

*Contributo ordinario all'Aero Club  
Valle d'Aosta per l'anno 2008*

1. Il contributo ordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), può essere concesso, per l'anno 2008, anche per lo svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'Aero Club al di fuori della Valle d'Aosta, in conseguenza della delocalizzazione delle sedi operative del medesimo ente durante il periodo di chiusura dell'aeroporto regionale Corrado Gex.

2. A tal fine, in considerazione dei maggiori oneri e delle minori entrate relativi alla gestione dell'attività istituzionale dell'Aero Club Valle d'Aosta, l'ammontare massimo del contributo ordinario concedibile ai sensi della legge regionale n. 14/1991 a favore dello stesso, è incrementato per l'anno 2008 di euro 90.000 (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66570).

## Art. 46.

*Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico.  
Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29*

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: «, in divisa e per motivi di servizio» sono sostituite

dalle seguenti: «, ancorché non in servizio, purché muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, anche al fine di incrementare il livello di sicurezza degli altri utenti del servizio.».

2. La lettera *f)* del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 è abrogata.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, è inserito il seguente:

«4-bis. Le persone, a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.».

4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 40.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.14 - capitolo 67775).

## Art. 47.

*Autorizzazioni di maggiori  
spese recate da leggi regionali*

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale n. 32/2007, sono modificate, per l'anno 2008, nella misura indicata nell'allegato C.

## Capo III

*VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 E  
PER IL TRIENNIO 2008/2010. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.*

## Art. 48.

*Variazioni alla denominazione di capitoli  
di spesa del bilancio di previsione*

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è così modificata:

capitolo 35690 «Spese per la predisposizione di un contrassegno di qualità da assegnare ad attività commerciali e pubblici servizi (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.);»;

capitolo 38375 «Spese per incarichi per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno di qualità e successivi controlli (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.);»;

capitolo 44050 «Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorterie - Piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione delle domande di contributo per spese relative all'attività di gestione e di funzionamento relative all'anno 2007);».

capitolo 47710 «Spese per l'organizzazione di attività formative per l'ottenimento del contrassegno di qualità (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.);»;

capitolo 64940 «Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla legge regionale n. 43/1999 abrogata dalla legge regionale n. 16/2007);»;

capitolo 64945 «Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla legge regionale n. 43/1999 abrogata dalla legge regionale n. 16/2007);»;

capitolo 64948 «Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla legge regionale n. 43/1999 abrogata dalla legge regionale n. 16/2007);».

## Art. 49.

*Variazioni al bilancio di cassa a seguito  
dell'aggiornamento dei residui*

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 580.853,79 e dello stato di previsione della spesa per euro 52.027.919,72 del bilancio per l'anno finanziario 2008, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

## Art. 50.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008:

capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione» competenza euro 411.508.197,11;

capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa» cassa euro 21.784.940,85;

capitolo 11150 «Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento» cassa euro 75.000.000;

b) in diminuzione:

capitolo 11150 «Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento» competenza anno 2008 euro 50.000.000;

capitolo 300 «Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint Vincent»:

competenza e cassa anno 2008 euro 14.541.000;

competenza anno 2009 euro 14.541.000;

competenza anno 2010 euro 14.541.000.

## Art. 51.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008, per complessivi euro 345.455.214,91 per la competenza e euro 139.516.006,78 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato E;

b) in diminuzione:

capitolo 35020 «Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini IVA.):»

anno 2008	competenza	euro	2.400.000
	cassa	euro	1.400.000
anno 2009	competenza	euro	2.400.000
anno 2010	competenza	euro	2.400.000

capitolo 64965 «Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.a. e la Regione - spese Correnti»:

anno 2008	competenza	euro	8.500.000
	cassa	euro	3.400.000
anno 2009	competenza	euro	8.500.000
anno 2010	competenza	euro	8.500.000

capitolo 64970 «Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.a. e la Regione - spese di investimento»:

anno 2008	competenza	euro	3.641.000
	cassa	euro	1.025.000
anno 2009	competenza	euro	3.641.000
anno 2010	competenza	euro	3.641.000

## Art. 52.

*Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio*

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 16.052.982,20 quali risultano analiticamente nella colonna (A) dell'allegato G.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2008 ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2007, ammontano a complessivi euro 13.356.424,62 quali risultano analiticamente nella colonna (B) dell'alterato G.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2008, ammontano ad euro 2.696.557,58 quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, limitatamente all'anno finanziario 2008, sono apportate le variazioni in aumento per euro 2.696.557,58, quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.

## Art. 53.

*Modificazioni**della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33*

1. L'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l'importo massimo di euro 180.000.000 per l'anno 2008, prevista dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziaria 2008 e per il triennio 2008/2010), è ridotta all'importo massimo di euro 130.000.000 (capitolo 11150).

2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sul capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), l'allegato n. 1 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010 è integrato nel modo seguente: «B 1.4. Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica - anno 2008 euro 3.000.000».

3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2007, le parole: «euro 2.416.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.300.000.000».

## Art. 54.

*Copertura finanziaria*

1. La copertura del maggiore onere di euro 361.508.197,11 per l'anno 2008, derivante dalle autorizzazioni disposte dal presente titolo, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'art. 50.

## TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE REGIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.  
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1998, N. 7.

## Art. 55.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Valle d'Aosta in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), disciplina la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2009.

## Art. 56.

*Misura delle tasse*

1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico nazionale vigente, adeguatamente pubblicizzato a cura della Regione, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente titolo.

2. La tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione.

3. Entro il 10 novembre di ogni anno la Regione può rideterminare, con propria legge, gli importi delle tasse automobilistiche, a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda entro il termine predetto si intende prorogata la tariffa vigente.

## Art. 57.

*Archivio regionale tasse automobilistiche*

1. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche, di seguito denominato archivio, è costituito dall'elenco dei veicoli e delle targhe-prova intestati a persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d'Aosta ed è di proprietà della Regione.

2. Nell'archivio sono riportati, per ciascun veicolo, i dati inerenti:

a) alla proprietà, con l'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e della residenza;

b) ai dati tecnici, con l'indicazione del numero della targa o il numero del telaio;

c) alla scadenza per il pagamento della tassa;

d) alle eventuali sospensioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta;

e) ai versamenti eseguiti.

3. L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), dall'Ufficio Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dall'Amministrazione finanziaria, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni. I dati dell'archivio possono inoltre essere desunti da quelli contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed integrati con le informazioni che emergono da altre banche dati di proprietà della Regione nonché, in sede di controllo di merito, anche dai soggetti abilitati alla riscossione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 e per assicurare la compatibilità dell'archivio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le autorità statali competenti e con gli altri soggetti interessati appositi protocolli d'intesa per stabilire le procedure per la definizione e il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra i relativi archivi.

## Art. 58.

*Modalità di pagamento*

1. Per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle tasse, la Giunta regionale può disporre le seguenti modalità di versamento:

a) collegamento telematico tramite gli uffici postali o a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento eseguito in autotassazione;

b) tramite gli intermediari della riscossione autorizzati previsti dalla normativa statale e regionale vigente;

c) presso soggetti affidatari dell'attività di controllo e riscossione;

d) collegamento telematico tramite gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate;

e) con sistemi di pagamento telefonico o telematico.

2. Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.a. apposita convenzione per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le forme di garanzia per il corretto svolgimento dei servizi e il collegamento in via telematica con l'archivio per la prestazione di ulteriori servizi.

3. Per la riscossione a mezzo di intermediari della riscossione di cui al comma 1, lettere b) e c), la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, la periodicità e le modalità di riversamento a favore della Regione delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio.

4. Il versamento diretto presso gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate è subordinato all'attivazione del collegamento in via telematica con l'archivio.

5. All'atto del versamento, i soggetti abilitati alla riscossione acquisiscono i dati identificativi del proprietario e del veicolo, l'importo versato, con la relativa data di versamento, e la data di scadenza della tassa. Le medesime informazioni devono essere contenute nell'attestazione di pagamento rilasciata al versante.

## Art. 59.

*Gestione*

1. Per le attività di gestione delle tasse automobilistiche è responsabile la struttura regionale competente in materia di entrate, di seguito denominata struttura competente, che vi provvede mediante la costituzione di una nuova unità organizzativa.

2. La Giunta regionale può affidare, in tutto o in parte, a soggetti terzi, le attività inerenti alla gestione delle tasse automobilistiche, inclusa la costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda la prestazione di idonee garanzie.

3. Ai fini dell'affidamento a terzi delle attività di cui al presente articolo, si devono valutare i seguenti elementi:

a) possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria);

b) capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;

c) struttura organizzativa in grado di consentire il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione delle tasse, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con l'archivio, e con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

## Art. 60.

*Accertamento*

1. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e nel rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio.

2. La struttura competente, anche tramite i soggetti affidatari della gestione, accerta il regolare pagamento delle tasse.

3. L'accertamento è svolto anche sulla base delle segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

## Art. 61.

*Recupero*

1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata alla riscossione della tassa non assolta, a seguito delle verifiche eseguite dalla struttura competente, direttamente o tramite terzi incaricati.

2. Ai fini del recupero, la struttura competente invia al contribuente, nei termini di legge, l'avviso di accertamento. Tale avviso può essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente, al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.

3. Il soggetto terzo incaricato può essere collegato in via telematica con l'archivio.

## Art. 62.

*Sanzioni*

1. Per le violazioni delle norme relative al pagamento delle tasse si osservano le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare ad errori di aggiornamento degli archivi informatici.

## Art. 63.

*Rimborso tassa automobilistica*

1. È ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

- a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo;
- b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;
- c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.

2. Le modalità del rimborso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 64.

*Ricorsi*

1. In materia di ricorsi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

## Art. 65.

*Modificazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'assegnazione di carburante in esenzione fiscale è sospesa nei confronti dei beneficiari che non sono in regola con il pagamento delle tasse automobilistiche segnalati dai competenti uffici alla banca dati di cui all'art. 4.»

## Art. 66.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 750.000 per l'anno 2008 e in annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) e 3.2 (Altri oneri non ripartibili).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

1) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 550.000, a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

2) nell'obiettivo programmatico 1.2.1. al capitolo 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per euro 200.000;

b) per gli anni 2009 e 2010 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di annui euro 1.500.000, sul capitolo 1370 (quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lettera H) della legge 26 novembre 1981, n. 690) della parte entrata del bilancio pluriennale 2008/2010 derivante dalla maggiore compartecipazione alle tasse automobilistiche ed alle relative sanzioni in applicazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 13/2008.

4. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 67.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le attività di riscossione relative alle tasse automobilistiche, dovute sino al 31 dicembre 2008 ovvero con termine per il pagamento al 31 gennaio 2009, restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale.

2. In sede di prima applicazione, e comunque dal 1° gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2010, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 3, e 4, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), possono essere affidate, a mezzo convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, all'Amministrazione finanziaria dello Stato, con rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente titolo, si applica la normativa statale vigente in materia.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 68.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 aprile 2008

CAVERI

(Omissis)

08R0325

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2008, n. 3.

**Governmento della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario.**

(Pubblicata nel *suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina, la rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore.

2. L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. La rete delle unità d'offerta garantisce il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

#### Art. 2.

##### Principi ed obiettivi

1. Il governo della rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie si informa ai seguenti principi:

- a) rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza;
- b) universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;
- c) libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni;
- d) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona;
- e) promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente;
- f) sussidiarietà verticale e orizzontale;
- g) riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

h) promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;

i) solidarietà sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

j) effettività ed efficacia delle prestazioni erogate.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) omogeneità ed adeguatezza della rete delle unità di offerta ai bisogni sociali e socio-sanitari;

b) flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento;

c) integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa;

d) efficienza della rete delle unità di offerta ed ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

### Capo II

SOGGETTI E UNITÀ D'OFFERTA

#### Art. 3.

##### Soggetti

1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:

a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico;

b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;

c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e socio-sanitario;

d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e socio-sanitario.

2. È garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali.

#### Art. 4.

##### Unità di offerta sociali

1. Le unità di offerta sociali hanno il compito di:

a) aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;

b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza;

c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;

d) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;

e) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;

f) promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona;

g) assistere le persone in condizioni di disagio psico-sociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;

h) favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;

i) sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.

2. La giunta regionale individua le unità di offerta sociali, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e sentito il parere della competente commissione consiliare.

#### Art. 5.

##### *Unità di offerta socio-sanitarie*

1. Le unità di offerta socio-sanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e hanno il compito di:

a) sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza;

b) favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;

c) accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio;

d) prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;

e) assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare;

f) assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica.

2. La giunta regionale individua le unità di offerta socio-sanitarie, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e sentito il parere della competente commissione consiliare.

#### Capo III

##### GLI UTENTI

#### Art. 6.

##### *Accesso alla rete*

1. Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie:

a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non diffenibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, in considerazione delle risorse disponibili e relativamente alle prestazioni non incluse nell'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza), le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da:

a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;

b) inabilità o disabilità;

c) patologia psichiatrica stabilizzata;

d) patologie terminali e croniche invalidanti;

e) infezione da HIV e patologie correlate;

f) dipendenza;

g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;

h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.

4. I comuni, in forma singola o associata, d'intesa con le ASL, anche in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, organizzano una attività di segretariato sociale finalizzata alla presa in carico della persona, con lo scopo di:

a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;

d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'ASL ed alle unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

#### Art. 7.

##### *Diritti della persona e della famiglia*

1. Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie hanno diritto a:

a) scegliere liberamente le unità d'offerta, compatibilmente con il requisito dell'appropriatezza delle prestazioni;

b) fruire delle prestazioni erogate alle condizioni e in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle norme vigenti e dalla programmazione regionale e comunale;

c) essere informate sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonché sulle relative modalità di erogazione, ed esprimere il consenso sulle proposte d'intervento che le riguardano;

d) accedere alle prestazioni, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e della disciplina in materia di consenso informato;

e) rimanere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali;

f) essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti;

g) ricevere una valutazione globale, di norma scritta, del proprio stato di bisogno.

2. I gestori delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali assicurano:

a) la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e la costante informazione sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate;

b) l'accesso alle strutture dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti.

## Art. 8.

*Partecipazione al costo delle prestazioni*

1. Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3 e sentita la competente commissione consiliare. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

2. I gestori delle unità d'offerta accreditate garantiscono massima trasparenza circa le rette applicate e forniscono informazioni sull'accesso a contributi pubblici o a forme di integrazione economica.

3. Il gestore della unità d'offerta informa il comune di residenza dell'assistito della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d'urgenza, dell'accettazione.

4. Gli oneri per le prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni, relative a prestazioni socio-sanitarie, sono a carico del comune in cui la persona assistita è residente o, nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6, dimorante.

5. Qualora la persona assistita sia ospitata in unità d'offerta residenziali situate in un comune diverso, i relativi oneri gravano comunque sul comune di residenza o di dimora in cui ha avuto inizio la prestazione, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora determinato dal ricovero.

6. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore, anche quando sia nominato dopo l'inizio della prestazione.

7. Se la tutela è deferita ad un amministratore della unità d'offerta residenziale presso la quale il minore è ricoverato, gli oneri sono a carico del comune di residenza di coloro che esercitano la potestà o del tutore nel momento immediatamente precedente il deferimento della tutela all'amministratore della unità d'offerta.

8. In caso di affidamento familiare di un minore, le prestazioni assistenziali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del comune che ha avviato l'affido.

## Art. 9.

*Carta dei servizi e ufficio di pubblica tutela. Modifica alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali».*

1. Le unità d'offerta sociali accreditate si dotano della carta dei servizi sociali, finalizzata ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono della rete sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza.

2. Le persone che accedono alla rete, ferma restando la tutela giurisdizionale, in caso di atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni, possono richiedere l'intervento del difensore civico del comune in cui ha sede legale l'unità d'offerta, il quale si pronuncia entro quindici giorni dalla presentazione della segnalazione. Nel caso in cui non sia istituito il difensore civico comunale, è competente il difensore civico regionale, il quale si pronuncia entro lo stesso termine.

3. L'art. 11 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*I diritti di partecipazione dei cittadini*). — 1. Le unità d'offerta si dotano di strutture e strumenti finalizzati alla costante verifica della qualità delle prestazioni, al potenziamento di ogni utile iniziativa rivolta alla umanizzazione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, al mantenimento di corrette relazioni con il pubblico e con le rappresentanze dei soggetti del terzo settore.

2. Nella carta dei servizi sono definite le modalità per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini, nonché l'indicazione dei criteri per l'accesso alle prestazioni, le modalità di erogazione delle stesse e le modalità di valutazione da parte degli utenti o delle associazioni che li rappresentano.

3. Le aziende sanitarie sono tenute ad istituire un ufficio di pubblica tutela (UPT) retto da persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario, e un ufficio di relazioni con il pubblico affidato a personale dipendente. Le ASL, le aziende ospedaliere ed i soggetti accreditati sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni della legge regionale 16 settembre 1988, n. 48 (norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La funzione del responsabile dell'UPT ha, sotto ogni profilo, natura di servizio onorario. Il direttore generale delle aziende pubbliche provvede alla regolamentazione dell'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e garantisce le condizioni per l'esercizio indipendente dell'UPT.

4. L'UPT verifica, anche d'ufficio, che l'accesso alle prestazioni rese dalle unità d'offerta avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni previste nella carta dei servizi.

5. È costituita, nell'ambito delle direzioni generali sanità e famiglia e solidarietà sociale della Regione, una struttura organizzativa di pubblica tutela aperta al pubblico con il compito di verificare che le aziende assicurino il libero accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.

6. L'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la conferenza dei sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno.

7. La giunta regionale approva le linee guida relative alla organizzazione ed al funzionamento degli UPT, prevedendo forme di coordinamento tra questi e gli uffici dei difensori civici degli enti locali e della Regione.»

## Art. 10.

*Titoli sociali e socio-sanitari*

1. I titoli sociali e socio-sanitari, nell'ambito della programmazione regionale e zonale e ad integrazione dei servizi resi dalla rete, sono volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza continuativa, nonché ad agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie.

2. I titoli sociali e socio-sanitari sono rispettivamente rilasciati dai comuni singoli o associati e dalle ASL competenti per territorio.

3. La giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) ed informativa alla competente commissione consiliare, definisce i criteri, le modalità per la concessione dei titoli sociali e le modalità di gestione ed erogazione dei titoli socio-sanitari.

## Capo IV

## ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO

## Art. 11.

*Competenze della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei soggetti del terzo settore ed in particolare:

a) programma, con il piano socio-sanitario, la rete delle unità d'offerta socio-sanitarie e svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali;

b) persegue l'integrazione delle unità d'offerta sociali, socio-sanitarie e sanitarie;

c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale, avvalendosi della collaborazione delle province e dei comuni;

d) promuove la programmazione partecipata a livello comunale dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere b), c) e d), la costituzione di forme di gestione associata e la promozione di azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;

e) definisce i requisiti minimi di qualità, ulteriori rispetto a quelli definiti dalla normativa statale, per le unità di offerta socio-sanitarie;

f) accredita le unità d'offerta socio-sanitarie e definisce le modalità di finanziamento delle prestazioni rese con oneri a carico del fondo sanitario;

g) definisce, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali, nonché i criteri per il loro accreditamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2;

h) determina, per le unità d'offerta socio-sanitarie, gli schemi tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni accreditate;

i) individua indicatori per valutare l'efficacia e la qualità delle prestazioni erogate;

j) emana linee guida in materia di accesso alle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali pubbliche;

k) determina i criteri per la definizione delle rette e delle tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché le agevolazioni a beneficio dei soggetti aventi diritto;

l) disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie confluite nei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25;

m) definisce le modalità di consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare;

n) definisce la tipologia dei titoli socio-sanitari e le modalità di concessione degli stessi;

o) stabilisce le linee d'indirizzo relative all'attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nelle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie e definisce, in accordo con gli enti competenti e sentiti gli ordini professionali, i percorsi formativi e di qualificazione ed aggiornamento;

p) cura la tenuta dei registri delle unità d'offerta socio-sanitarie accreditate e del registro regionale delle associazioni di cui ai capi III e VI della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), nonché la tenuta della sezione regionale del registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della legge regionale n. 1/2008;

q) verifica il permanere dei requisiti per l'iscrizione ai registri di cui alla lettera p), avvalendosi del supporto delle ASL;

r) promuove e attua il servizio civile nazionale e regionale, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (servizio civile in Lombardia), cura la tenuta dei relativi albi e verifica il permanere dei requisiti di iscrizione, avvalendosi del supporto delle ASL;

s) promuove la costituzione di osservatori, in collaborazione con le province, i comuni, le ASL e i soggetti del terzo settore;

t) organizza e coordina il sistema informativo regionale sulla rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie;

u) promuove l'utilizzo di strumenti di controllo di gestione;

v) provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alle coperture assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale e promuove e coordina l'attivazione di un sistema integrato di gestione del rischio;

w) promuove e sostiene la sperimentazione di unità d'offerta innovative;

x) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate e indagini conoscitive sugli interventi e sui servizi sociali e socio-sanitari;

y) determina le modalità per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili;

z) promuove forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere;

aa) definisce le linee di indirizzo in materia di vigilanza e controllo;

bb) disciplina il dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI) delle ASL ed emana direttive per la stipula di convenzioni che regolino i rapporti tra ASL, comuni e province, nonché i rapporti tra ASL e aziende ospedaliere, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche al sistema dei servizi;

cc) definisce i criteri dell'erogazione, a carico del fondo sanitario regionale, dei contributi economici alle famiglie, di cui all'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 31/1997.

2. La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni.

## Art. 12.

### Competenze delle province

1. Le province concorrono alla programmazione e alla realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro ed in particolare:

a) rilevano ed analizzano il fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie;

b) programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, di cui all'art. 11, comma 1, lettera o) ed in coerenza con le indicazioni elaborate sulla base della lettera a);

c) curano la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della legge regionale n. 1/2008 e del registro provinciale delle associazioni di cui al capo III della legge regionale n. 1/2008;

d) verificano il permanere dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui alla lettera c), anche avvalendosi del supporto delle ASL, limitatamente agli enti che operano in ambito sociale e socio-sanitario;

e) realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all'integrazione scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale;

f) istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale;

g) sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e socio-sanitarie, di intesa con i comuni interessati;

h) svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di supporto nei confronti dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale della rete delle unità di offerta socio-sanitarie e sociali.

## Art. 13.

### Competenze dei comuni

1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:

a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3;



b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;

c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;

d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;

e) definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione;

f) determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, di cui all'art. 6, comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;

g) gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali.

2. I comuni determinano i parametri di cui al comma 1, lettera f) entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della giunta regionale che fissa i relativi indirizzi. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede, sentiti i comuni interessati, alla nomina di un commissario *ad acta*.

3. Il consiglio di rappresentanza dei sindaci e l'assemblea distrettuale dei sindaci, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di integrazione socio-sanitaria dalla presente legge e dalla legge regionale n. 31/1997, si avvalgono, senza oneri aggiuntivi, di un apposito ufficio, dotato di adeguate competenze tecniche ed amministrative, individuato all'interno della dotazione organica dell'ASL.

#### Art. 14.

##### Competenze delle ASL

###### 1. Le ASL:

a) programmano, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta socio-sanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai comuni, attraverso la conferenza dei sindaci del territorio di competenza di ciascuna ASL;

b) esercitano la vigilanza e il controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e socio-sanitarie;

c) forniscono il supporto tecnico alle province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), e alla commissione di controllo di cui all'art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia);

d) erogano le risorse dei fondi regionali;

e) acquistano le prestazioni socio-sanitarie rese dalle unità d'offerta accreditate;

f) gestiscono i flussi informativi, a supporto dell'attività di programmazione comunale e regionale;

g) collaborano con i comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta sociali;

h) collaborano con la Regione nel coordinamento, integrazione e monitoraggio della rete delle unità di offerta socio-sanitarie;

i) dispongono la concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili, fatta salva la competenza del comune di Milano; alle ASL o al comune di Milano spetta, in rapporto alle rispettive competenze, la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti la concessione di benefici aggiuntivi eventualmente determinati ed erogati dalla Regione con proprie risorse;

j) autorizzano l'assegnazione ad altra destinazione dei beni immobili trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, ovvero dei beni delle ex IIPPAB, trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 1/2003 o devoluti ai comuni in periodo antecedente, nonché gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui medesimi beni. Il provvedimento è adottato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'assemblea dei sindaci dei comuni compresi nel distretto della stessa ASL.

#### Art. 15.

##### Modalità di esercizio delle unità d'offerta

1. L'esercizio delle strutture relative alle unità d'offerta della rete sociale di cui all'art. 4, comma 2, è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al comune e alla ASL competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

2. L'esercizio delle unità d'offerta socio-sanitarie è soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attività può essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, l'ASL o il comune per quanto di competenza, previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e la revoca dell'eventuale atto di accreditamento. In caso di accertato pericolo per la salute o per l'incolumità delle persone, l'autorità competente dispone l'immediata chiusura della struttura e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell'attività.

#### Art. 16.

##### Accreditamento

1. L'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona.

2. La giunta regionale disciplina le modalità per la richiesta, la concessione e l'eventuale revoca dell'accREDITAMENTO delle unità d'offerta socio-sanitarie, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO medesimo.

3. L'accREDITAMENTO costituisce condizione indispensabile per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni di rilievo sanitario, erogate nel rispetto dei limiti di spesa riconosciuti alle singole unità d'offerta dai relativi atti di accREDITAMENTO e dai conseguenti rapporti posti in essere dalle ASL.

4. Il possesso di specifici requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, funzionali e di standard di qualità, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'unità d'offerta, è condizione per accedere all'accREDITAMENTO.

5. Il contratto definisce i rapporti e le reciproche obbligazioni tra l'ASL, ovvero tra il comune e l'unità d'offerta socio-sanitaria o sociale accreditata.

6. I gestori delle unità d'offerta accreditate o convenzionate sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati e sono tenuti ad adottare sistemi di contabilità analitica, al fine di dimostrare il corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri metodi di valutazione dei risultati.

#### Capo V

##### LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E PROGRAMMAZIONE

#### Art. 17.

##### Livelli regionali di assistenza e interventi per la non autosufficienza

1. La Regione, con il piano socio-sanitario, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, definisce i livelli delle prestazioni socio-sanitarie, mediante l'individuazione di prestazioni o di servizi ulteriori rispetto a quelli essenziali, definiti a livello statale o comportanti forme di riduzione o esenzione della partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

2. La Regione, con il piano socio-sanitario e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e secondo quanto disposto dalla legge n. 328/2000, definisce i livelli uniformi delle prestazioni sociali.

3. Il piano socio-sanitario regionale definisce le modalità di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza e ne individua le risorse, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo.

4. Il fondo a favore delle persone non autosufficienti di cui al comma 3, ha il fine di favorire l'autonomia e la vita indipendente e di sostenerle mediante l'assistenza domiciliare ed altre forme di intervento tra cui il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali. Al fondo concorre la Regione anche con risorse proprie.

#### Art. 18.

##### *Piano di zona*

1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.

3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.

4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.

5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.

6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto socio-sanitario delle ASL.

7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.

8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.

9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capo fila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

11. La giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta.

#### Art. 19.

##### *Sistema informativo della rete sociale e socio-sanitaria*

1. Il sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie è finalizzato:

- a) alla rilevazione dei bisogni;
- b) alla verifica della congruità dell'offerta rispetto alla domanda;
- c) alla raccolta ed elaborazione dei dati utili alla programmazione regionale e locale;

d) al monitoraggio dell'appropriatezza e della efficacia delle prestazioni;

e) alla rilevazione ed analisi del livello di soddisfazione dei cittadini relativamente all'adeguatezza, all'efficacia ed alla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati.

2. Le ASL, gli enti locali, singoli ed associati, e i gestori delle unità d'offerta concorrono alla realizzazione ed usufruiscono del sistema informativo.

3. L'assolvimento del debito informativo è condizione per l'accesso alle risorse regionali.

4. Il sistema informativo delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie assicura la pubblicità dei dati aggregati raccolti e la loro diffusione, anche mediante strumenti telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 20.

##### *Rapporti tra pubblico e privato*

1. La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali.

2. La giunta regionale detta le linee guida per l'attivazione delle collaborazioni, di cui al comma 1, da parte delle aziende sanitarie pubbliche e delle ASP, con particolare riferimento al ricorso a forme di affidamento di servizi a soggetti del terzo settore, sentita la competente commissione consiliare.

3. La giunta regionale promuove la sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di unità d'offerta innovative, comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati. Qualora le sperimentazioni nell'ambito della rete socio-sanitaria siano rivolte a promuovere soluzioni particolarmente innovative dal punto di vista finanziario, gestionale o tecnologico, sono oggetto di specifica autorizzazione regionale, sentita la competente commissione consiliare.

#### Art. 21.

##### *Formazione delle professioni sociali e sociosanitarie*

1. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale, delle province e degli ordini professionali i percorsi formativi, di qualificazione e di aggiornamento del personale ed individua i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e formative.

2. La Regione ed i soggetti di cui all'art. 3, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e socio-sanitari e ne sostengono la formazione continua.

3. La Regione promuove la formazione integrata degli operatori della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, anche mediante percorsi formativi comuni.

#### Capo VI

##### ASSETTO FINANZIARIO

#### Art. 22.

##### *Fonti di finanziamento delle unità di offerta sociali e sociosanitarie*

1. La rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie è finanziata con risorse pubbliche, private e con la partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto della normativa vigente e della presente legge.

2. La Regione concorre con i seguenti fondi:

- a) fondo di parte corrente per le unità d'offerta sociali;
- b) fondo di parte corrente per le unità d'offerta socio-sanitarie;
- c) fondo per gli investimenti;
- d) fondo per la non autosufficienza, di cui all'art. 17, comma 3;
- e) fondi previsti nel piano socio-sanitario regionale.

## Art. 23.

*Fondo regionale di parte corrente per le unità d'offerta sociali*

1. Il fondo regionale di parte corrente per le unità d'offerta sociali è costituito da:

a) risorse del fondo nazionale per le politiche sociali o altre risorse assegnate dallo Stato;

b) risorse regionali;

e) risorse dell'Unione europea;

d) altre risorse.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) concorrere al funzionamento e allo sviluppo delle unità d'offerta sociali previste dalla programmazione regionale;

b) finanziare gli interventi di sostegno alle famiglie;

c) finanziare le unità d'offerta sociali ancorché non previste dal piano socio-sanitario;

d) favorire e incentivare la gestione associata delle unità d'offerta;

e) sviluppare le funzioni di controllo e di vigilanza attribuite alle ASL;

f) realizzare iniziative sperimentali ed innovative promosse dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle promosse dalle ASL, dai comuni, dalle province e da altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d);

g) realizzare interventi di formazione degli operatori anche volontari operanti nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari promossi direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelli promossi dalle province anche tramite i comuni, le ASL ed i soggetti di cui all'art. 3;

h) concorrere al sostegno di spese straordinarie conseguenti ad eventi calamitosi;

i) finanziare le spese per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;

j) finanziare studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive, convegni e pubblicazioni sulla rete d'offerta sociale.

3. Il fondo sociale delle ASL è costituito:

a) dalle assegnazioni regionali di parte corrente;

b) dalle somme assegnate dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni sociali spettanti alle ASL;

c) dalle entrate da rette o tariffe relative a unità d'offerta gestite direttamente dall'ASL;

d) da altre entrate.

4. Il fondo sociale dell'ASL garantisce i livelli essenziali di assistenza sociale, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, nonché l'eventuale finanziamento di ulteriori prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente legge e dei criteri definiti dal piano socio-sanitario regionale.

## Art. 24.

*Fondo regionale di parte corrente per le unità d'offerta socio-sanitarie*

1. La Regione, nell'ambito del fondo sanitario regionale, determina annualmente le risorse da destinare al finanziamento delle unità d'offerta socio-sanitarie e garantisce i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le ASL e rientrano nella gestione socio-sanitaria del bilancio aziendale.

## Art. 25.

*Fondo regionale per gli investimenti*

1. La Regione sostiene la realizzazione di investimenti per le unità d'offerta sociali e socio-sanitarie attraverso le disponibilità del fondo regionale per gli investimenti costituito da:

a) risorse statali;

b) risorse regionali;

c) risorse di altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le disponibilità del fondo regionale per gli investimenti sono assegnate a soggetti pubblici e del terzo settore con l'obiettivo di riequilibrare gli interventi ed i servizi sul territorio regionale, di adeguare a standard le unità d'offerta sociali e socio-sanitarie per:

a) la realizzazione di nuove unità d'offerta;

b) l'acquisto per la trasformazione, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di unità d'offerta preesistenti;

c) l'acquisto di attrezzature ed arredi;

d) la realizzazione di opere edilizie in immobili di proprietà regionale;

e) gli interventi urgenti e indifferibili, anche se non previsti dal piano socio-sanitario;

f) gli interventi volti alla sperimentazione di nuovi servizi o di servizi innovativi, anche se non definiti nel piano socio-sanitario;

g) il cofinanziamento di fondi messi a disposizione da altri soggetti per investimenti in unità d'offerta sociali e socio-sanitarie.

3. I finanziamenti regionali per opere edilizie sono concessi a condizione che:

a) sia costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle finalità previste, per un periodo non inferiore ai venti anni; per gli enti ed i soggetti privati il vincolo deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;

b) i gestori di unità d'offerta si impegnino a garantire i requisiti e ad accettare le condizioni per l'accreditamento, almeno per la parte di immobili destinati agli interventi per i quali è concesso il finanziamento e per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione.

4. La giunta regionale, su domanda motivata del soggetto interessato e previo parere dell'ASL territorialmente competente, sentita la conferenza dei sindaci:

a) dispone la modificazione del vincolo di destinazione gravante sugli immobili cui si riferisce il finanziamento regionale, ai sensi della presente legge, nonché di analoghe disposizioni contenute in leggi regionali;

b) autorizza l'alienazione dei beni immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari, relativi ai beni di cui al comma 3, lettera a), a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione allo svolgimento di attività sociali e socio-sanitarie per la medesima durata del vincolo.

5. L'approvazione dei progetti esecutivi, delle varianti, delle perizie suppletive, dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione di lavori concernenti le opere di cui al comma 2 spetta alla direzione generale competente in materia.

6. Il mancato rispetto dei vincoli comporta la restituzione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere interessate.

## Capo VII

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI MODIFICHE ED ABROGAZIONI

## Art. 26.

*Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia».*

1. Alla legge regionale n. 1/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 dell'art. 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Le ASP, nel quadro delle linee guida regionali, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie.»;

b) dopo il comma 10 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per la trasformazione delle ASP in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osservano le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge. La trasformazione avviene nel rispetto delle tavole di fondazione.»;

c) dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Sistema di classificazione delle ASP). — 1. La giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, classifica le ASP per classi e categorie, sulla base di oggettivi parametri quali-quantitativi di riferimento che tengono conto in particolare:

- a) della tipologia della unità d'offerta;
- b) del numero e della tipologia degli assistiti;
- c) del numero dei dipendenti in organico e con rapporto convenzionale;
- d) della consistenza del patrimonio;
- e) delle entrate annue ordinarie effettive.»

2. La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, può costituire nuove ASP per la gestione di unità d'offerta sociosanitarie di proprietà di aziende sanitarie o comunque da queste gestite, anche nell'ambito di progetti di sperimentazione di nuovi modelli gestionali.

3. Nei confronti delle nuove ASP si applicano, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'ente, le norme di cui alla legge regionale n. 1/2003.

4. Il Presidente ed il consiglio di amministrazione sono gli organi delle nuove ASP. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, così nominati:

- a) due amministratori nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia;
- b) due amministratori nominati dal comune in cui l'azienda ha la sede legale;
- c) un amministratore nominato dal consiglio di rappresentanza dei sindaci dell'ASL nel cui ambito l'azienda ha la sede legale.

5. Al personale dipendente all'atto della costituzione della nuova ASP si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei confronti del personale delle aziende sanitarie.

#### Art. 27.

*Modifica alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali».*

1. All'art. 6, comma 9 bis della legge regionale n. 31/1997 al primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole:

«quale sede istituzionale di partecipazione degli enti locali alle attività regionali di programmazione sanitaria e socio-sanitaria e di raccordo tra comuni, province e Regione nella definizione ed attuazione delle relative linee programmatiche».

#### Art. 28.

##### *Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia);
- b) legge regionale 26 aprile 1990, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia»);
- c) commi 2, 3, 4, lettera b) e 5 dell'art. 6 e comma 11 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1997;
- d) comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (modifiche ed abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
- e) commi 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, con eccezione della lettera d), 42, 43, 46, 48, 49, 50, 50-bis, 53, 55, 57, 58 lettera c), 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, lettera c) e 93 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

f) lettera s) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

g) lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge, regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);

h) lettera h) del comma 1 dell'art. 3 limitatamente alle parole: «i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento»; lettera a) del comma 1 dell'art. 4; comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (politiche regionali per i minori);

i) lettere a) e b) del comma 1 e comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 1 (interventi di semplificazione - abrogazione di leggi e regolamenti regionali - legge di semplificazione 2004);

j) lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità).

#### Capo VIII

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 29.

##### *Osservatorio regionale sulle dipendenze*

1. È istituito l'osservatorio regionale sulle dipendenze, al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di misurare l'efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

#### Art. 30.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Fino alla emanazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti emanati per effetto della legge regionale n. 1/1986 e della legge regionale n. 1/2000.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le ASL individuano le strutture di cui all'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 31/1997, come sostituito dall'art. 9 della presente legge, e di cui all'art. 13, comma 3.

#### Art. 31.

##### *Clausola valutativa*

1. La giunta regionale presenta una relazione al consiglio regionale informandolo sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione della presente legge.

#### Art. 32.

##### *Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui alla presente legge si provvede, per l'esercizio 2008 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente nelle relative UPB della funzione obiettivo 5.2 «Welfare della sussidiarietà».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 marzo 2008

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/555 del 28 febbraio 2008*

08R0262

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 2008, n. 4.

**Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 1 è inserito il seguente:

«3-bis. La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici.»;

b) al comma 4 dell'art. 2 le parole «orientamento ed indirizzo» sono sostituite dalle parole: «orientamento, indirizzo e coordinamento.»;

c) il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della giunta regionale.»;

d) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Osservatorio permanente della programmazione territoriale). — 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, costituisce presso la competente direzione generale l'osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L'osservatorio, anche con l'utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all'art. 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione. L'osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta, in particolare relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio, la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all'aggiornamento ed all'interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all'attuazione degli strumenti di pianificazione; la relazione è trasmessa al consiglio regionale ed alla giunta regionale.»;

e) il comma 3 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici.»;

f) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dopo le parole «che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo» sono inserite le parole «, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti»;

g) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 dopo la parola «territoriali» sono inserite le parole «, ambientali ed energetiche»;

h) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 8 le parole «definendo i relativi» sono sostituite dalle parole: «definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i»;

i) dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 8 sono inserite le seguenti:

«e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all'art. 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d'intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell'art. 88, comma 2;

e-ter) d'intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;

e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito»;

j) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L'individuazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, anche esternamente all'ambito interessato.»;

k) dopo il comma 1 dell'art. 9 è inserito il seguente:

«1-bis). La realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e-ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista.»;

l) il comma 6 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«6. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale.»;

m) al comma 15 dell'art. 9 le parole «comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso» sono sostituite dalle parole «non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.»;

n) alla lettera h) del comma 3 dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le parole «e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali»;

o) dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

«Art. 10- (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti). 1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell'art. 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell'art. 9, i commi da 1 a 4 e 6 dell'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12.

2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell'avviso di avvio del procedimento, prevista dall'art. 13, comma 2, può essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza.

3. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovramunicipale, il quadro conoscitiva del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato, l'assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell'ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale

ed archeologico, nonché l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre dell'avvenuta effettuazione dell'informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.

4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il documento di piano:

a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione e la politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all'utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all'art. 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni;

b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circoscrivendo eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell'art. 15, commi 1 e 2, lettera g), nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;

c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l'attuazione degli interventi;

d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

5. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un'adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il piano dei servizi può prevedere aree per l'edilizia residenziale pubblica. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal caso, in sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento ai soli aspetti prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal piano sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione prevista dall'art. 46, comma 1, lettera a), salvo specifiche prescrizioni del piano dei servizi che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia.

7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:

a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;

b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all'ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;

c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;

d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;

e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera b);

f) individua:

1) le aree destinate all'agricoltura;

2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;

3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

8. Il piano delle regole:

a) per le aree destinate all'agricoltura:

1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;

2) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso;

b) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agroforestali e ambientali.

9. Le disposizioni di cui al presente art. non si applicano ai PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle stesse.;

p) dopo il comma 2 dell'art. 11 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni possono determinare nel documento di piano i criteri uniformi di applicazione della perequazione urbanistica di cui al comma 2 in aree di trasformazione concordemente individuate nel territorio di uno o più di essi. In tal caso, le aree cedute alla rispettiva amministrazione comunale a seguito della utilizzazione dei diritti edificatori sono utilizzate per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, di carattere sovracomunale, consensualmente previsti nel piano dei servizi del comune stesso.»;

q) il comma 4 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni.»;

r) al comma 5 dell'art. 11, dopo le parole «dall'art. 44, comma 18, è aggiunto il seguente periodo:

«, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, di cui all'art. 1, comma 3-bis, e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.»;

s) al comma 4 dell'art. 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«, costituiti in consorzio ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'art. 27, comma 5, della legge n. 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.»;

t) al comma 1 dell'art. 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In fase di prima approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.»;

u) il primo e il secondo periodo del comma 5 dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente.»;

v) al primo periodo del comma 5-bis dell'art. 13, dopo le parole «il documento di piano», sono inserite le parole: «, il piano dei servizi e il piano delle regole»;

w) al comma 11 dell'art. 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3, la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione è subordinata all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale.»;

x) dopo il comma 14 dell'art. 13 è aggiunto il seguente:

«14-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.»;

y) dopo il comma 4 dell'art. 14 è inserito il seguente:

«4-bis. Il PGT può stabilire i casi in cui i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale e approvati dal consiglio comunale, con applicazione della procedura di cui ai precedenti commi.»;

z) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 15, dopo le parole «l'inserimento ambientale e paesaggistico», sono inserite le parole «con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione»;

aa) alla lettera f) del comma 2 dell'art. 15, dopo le parole «per l'inserimento ambientale e paesaggistico», sono aggiunte le parole «in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale.»;

bb) al comma 4 dell'art. 15, le parole: «Il PTCP definisce gli ambiti destinati all'attività agricola» sono sostituite con le parole: «Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico.»;

cc) al comma 6 dell'art. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Fino all'approvazione del PTR, i PTCP sono approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le previsioni del PTR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla giunta regionale.»;

dd) dopo il comma 7 dell'art. 15 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l'attuazione del PTCP anche finalizzate all'attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla copartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d'intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all'intervenuta approvazione. L'efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del PTCP.»;

ee) al comma 1 dell'art. 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovra-comunale, al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, all'ottimizzazione organizzativa per l'acquisizione ed alla gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.»;

ff) al comma 9 dell'art. 17 è eliminato l'inciso «ed il parere espresso dalla conferenza di cui all'art. 16»;

gg) il secondo periodo del comma 10 dell'art. 17 è sostituito dai seguenti:

«Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3, la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione è subordinata all'invio alla Regione degli atti del PTCP in forma digitale. Il piano, definitivamente approvato, è depositato presso la segreteria provinciale.»;

hh) al numero 2. della lettera a) del comma 2 dell'art. 19 sono inserite, in fine, le parole «con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale.»;

ii) al numero 1. della lettera c) del comma 2 dell'art. 19, dopo la parola «ambientale», sono inserite le parole «ed energetica.»;

jj) il comma 6 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«6. Gli atti di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, assunti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, possono essere annullati in applicazione dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A) e della deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509 (approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1).»;

kk) dopo il comma 8 quinquies dell'art. 25 sono aggiunti i seguenti:

«8-sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica, sino all'approvazione del P.G.T., possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi diretti all'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata:

a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a cinquemila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;

b) interventi di nuova costruzione nell'ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, localizzati su aree destinate a servizi, escluse le aree a verde e parcheggi;

c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi dal vigente piano regolatore generale, escluse le aree a verde e parcheggi, nei limiti dell'indice medio di zona per la destinazione residenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative.

8-septies. I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all'agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla osta regionale.

8-octies. Il consiglio comunale individua gli edifici le cui destinazioni d'uso siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, determinandone gli usi ammissibili in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche necessarie per garantire la funzionalità degli immobili interessati dalla realizzazione di tali infrastrutture.»;

ll) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 26 è soppresso;

mm) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 28 sono aggiunte, in fine, le parole «, con particolare riguardo all'obbligo di installazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall'alto.»;

nn) dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 28 sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, roatorie e banchine laterali;

i-ter) le modalità per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici.»;

oo) al comma 1, dell'art. 29, le parole «da parte dell'autorità competente» sono sostituite con le parole «da parte dell'ASL.»;

pp) alla lettera c) del comma 4 dell'art. 32, sono aggiunte, in fine, le parole «compreso il rilascio dell'attestato relativo alla certificazione energetica degli edifici.»;

qq) al comma 1 dell'art. 33, le parole «dai commi 2 e 3» sono sostituite con le parole «dai commi 2, 3 e 3-bis.»;

rr) dopo il comma 3 dell'art. 33 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di realizzazione di bacini idrici per la pesca sportiva, la piscicoltura, l'irrigazione e degli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, l'autorizzazione di cui



all'art. 36, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava) è rilasciata anche ai fini dell'esecuzione dei relativi scavi.»;

ss) dopo il comma 7 dell'art. 38 è inserito il seguente:

«7-bis. L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta, del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data della approvazione medesima. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, fatta salva la facoltà di rateizzazione.»;

tt) il comma 6 dell'art. 42, è sostituito dal seguente:

«6. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.»;

uu) dopo il comma 2 dell'art. 43, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. La giunta regionale definisce, con proprio atto, linee guida per l'applicazione della presente disposizione.

2-ter. Per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di servizi abitativi nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), il contributo di costruzione non è dovuto salvo che per l'importo corrispondente alla dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la realizzazione degli interventi e comunque fino al limite di cui all'art. 44, comma 15.»;

vv) al comma 15 dell'art. 44 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Analogia facoltà di riduzione del 50 per cento è esercitata dai comuni relativamente agli interventi diretti all'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.»;

ww) al comma 11 dell'art. 50, le parole «gli articoli 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2901» sono sostituite dalle parole «gli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001»;

xx) il comma 1 dell'art. 51 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. È principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.»;

yy) al comma 2 dell'art. 52 sono soppresse le parole «, ad esclusione di quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri quadrati, per i quali la comunicazione non è dovuta»;

zz) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 55 le parole «anche in raccordo con i contenuti dei piani di bacino» sono sostituite con le parole «sulla base dei piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali»;

aaa) dopo il comma 3 dell'art. 55 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle attività di pianificazione del territorio di cui alla parte prima della presente legge e in conformità ai criteri di cui all'art. 51, è assicurato il coordinamento con gli strumenti di protezione civile previsti dalla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile).»;

bbb) al comma 4 dell'art. 59, dopo le parole «salvo che», sono aggiunte le parole: «per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e»;

ccc) dopo il comma 4 dell'art. 59 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 sono incrementati del 20 per cento.»;

ddd) dopo il comma 7 dell'art. 59 è inserito il seguente:

«7-bis. Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all'agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo, nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità.»;

eee) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 60 le parole «delle sole attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli.» sono sostituite dalle parole «delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze ed uffici e»;

fff) dopo il comma 1 dell'art. 62, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assenti esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previo presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trasciversi a cura e spese del proponente. Il piano delle regole definisce le dimensioni massime e i caratteri dell'edificio, nonché la superficie minima dell'area di riferimento.»;

ggg) dopo il comma 1 dell'art. 62-bis è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di cessazione di attività di allevamento per diminuire il rischio sanitario nei confronti di epizoozie soggette a lotta obbligatoria, in relazione agli edifici esistenti non più adibiti all'allevamento, il piano delle regole, in coerenza con i criteri definiti dal documento di piano, può riconoscere un credito urbanistico da utilizzare in ambito comunale.»;

hhh) dopo il comma 4 dell'art. 72 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fino all'approvazione del piano dei servizi, la realizzazione di nuove attrezzature per i servizi religiosi è ammessa unicamente su aree classificate a standard nei vigenti strumenti urbanistici generali e specificamente destinate ad attrezzature per interesse comune.»;

iii) il comma 1 dell'art. 76 è sostituito dal seguente:

«1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.»;

jjj) al comma 1 dell'art. 77, le parole: «agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell'art. 76» sono sostituite dalle parole: «agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistico dettati dal PTR ai sensi dell'art. 76»;

kkk) all'art. 78 la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Commissioni regionali)»;

lll) il comma 1 dell'art. 78 è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni regionali di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004 sono presiedute dall'assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificato, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terre designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione



del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica quattro anni.»;

*mmm)* dopo il comma 6 dell'art. 78 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Fino all'istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.»;

*nnn)* alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 le parole «di strutture tecniche idonee all'esercizio» sono sostituite dalle parole «di idonee strutture tecniche e per l'esercizio»;

*ooo)* alla lettera c) del comma 1 dell'art. 79 la parola «provinciali» è sostituita dalla parola «regionali»;

*ppp)* alla lettera e) del comma 3 dell'art. 80, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis.»;

*qqq)* dopo il comma 3 dell'art. 80 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.»;

*rrr)* al comma 2 dell'art. 88, le parole «aree produttive obsolete o dismesse» sono sostituite con le parole aree degradate o dismesse di cui all'art. 1, comma 3-bis.»;

*sss)* dopo il comma 2 dell'art. 88 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le aree destinate ad attrezzature connesse alla mobilità, ad impianti ferroviari, a servizi e impianti tecnologici, a servizi speciali, di cui sia dimostrata l'effettiva dismissione o la non attualità delle previsioni urbanistiche, a fronte degli obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, il programma integrato di intervento può prevedere indici volumetrici equiparati a quelli previsti per la trasformazione delle aree industriali dismesse, ovvero incentivi ai sensi dell'art. 11, comma 5, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, comma 1. Tali indici devono essere giustificati dal raggiungimento di obiettivi strategici già fissati nel documento di piano o dal documento di inquadramento e dal perseguimento di rilevanti, vantaggi per l'interesse pubblico.

In particolare, gli interventi da realizzarsi a norma del presente comma, su aree destinate, in tutto o in parte, ad attrezzature connesse alla mobilità ed ad impianti ferroviari, sono definiti di rilevanza regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 4, 5, 6 e 7. In tal caso, il programma integrato di intervento, può prevedere, in sede di negoziazione, a carico del soggetto attuatore, interventi di potenziamento della mobilità regionale.»;

*ttt)* al comma 1 dell'art. 89, dopo le parole: «e non funzionali all'agricoltura stessa», sono inserite le parole: «e dismesse da tale attività ai sensi del comma 3-bis.»;

*uuu)* dopo il comma 3 dell'art. 89 è inserito il seguente:

«3-bis. La dismissione o il ritiro dall'attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui al comma 3 è attestata dalla provincia competente sulla base delle comunicazioni d'interruzione dell'attività acquisite agli atti e può essere oggetto di autocertificazione corredato da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla provincia.»;

*vvv)* dopo il comma 5 dell'art. 97 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.»;

*www)* dopo l'art. 102 è inserito il seguente:

«Art. 102- (Norme speciali di salvaguardia). 1. I comuni garantiscono nel PGT la determinazione di misure di salvaguardia dei nuovi tracciati, previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, delle infrastrutture per la mobilità, assicurando una con grua distanza da esse delle nuove previsioni insediative, secondo modalità eventualmente specificate dal PTR o dai piani territoriali regionali

d'area, la definizione di interventi di salvaguardia prioritariamente con essenze arboree in coerenza con le caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio, nonché il divieto dell'apposizione di cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale.

2. Per le infrastrutture per la mobilità esistenti i PGT individuano azioni urbanistiche per la razionalizzazione delle modalità di accesso e la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree limitrofe, ricorrendo le previsioni urbanistiche in atto al fine di contenere l'ulteriore sviluppo degli insediamenti, nonché delle attrezzature e della segnaletica non strettamente funzionali alla mobilità.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai comuni interessati copia del progetto definitivo delle infrastrutture.

4. La giunta regionale detta i criteri di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in sede di definizione delle modalità per la pianificazione comunale ai sensi dell'art. 7, comma 2.»;

*xxx)* dopo il comma 1 dell'art. 103 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'adeguamento, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all'interno di piani attuativi.»;

*yyy)* dopo la lettera q) del comma 1 dell'art. 104 è inserita la seguente:

«q-bis) l'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi")»;

*zzz)* all'allegato A - Canali, sono aggiunti, dopo il numero 7, i seguenti:

«8. Naviglio di Bereguardo;

9. Naviglio di Paderno»;

*aaaa)* all'allegato A - Laghi, sono aggiunti, dopo il numero 18, i seguenti:

«19. Piano;

20. Ghirla;

21. Ganna;

22. Olginate;

23. Gaiano;

24. Moro».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 marzo 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/556 del 4 marzo 2008

08R0263

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 10.

**Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 28 marzo 2000, n. 45 (norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Toscana, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188 (tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità), al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 giugno 1997 (istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità»), nonché da altre produzioni di ceramica, terracotta e gesso frutto di lavorazioni artistiche e tradizionali di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 20 novembre 1999, n. 58 (norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).

2. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di «strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana», di seguito indicate come «strade».

Art. 2.

*Definizione delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana*

1. Le strade sono costituite da itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee di ceramica, terracotta e gesso e possono interessare i territori di comuni diversi.

2. Le strade mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all'art. 3, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, della terracotta e del gesso di cui all'art. 1, comma 1, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui all'art. 9 della legge regionale n. 58/1999, i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea.

3. Possono far parte delle strade anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al percorso di valorizzazione.

Art. 3.

*Comitato promotore e riconoscimento delle strade*

1. Il comitato promotore può essere costituito da:

a) enti locali in forma singola o associata;

b) operatori economici nella produzione e nel commercio della ceramica, della terracotta e del gesso di cui all'art. 1, comma 1, anche in forma associativa;

c) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nell'ambito della valorizzazione e promozione della ceramica, della terracotta e del gesso e dei territori caratterizzati dalla loro produzione;

d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

e) istituzioni museali, centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti aventi carattere culturale collegati alla ceramica, alla terracotta e al gesso.

2. L'istituzione delle strade avviene per iniziativa dei comitati promotori formati secondo quanto disposto dal comma 1.

3. Il riconoscimento delle strade avviene a seguito di istanza presentata dai comitati promotori alla giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 9.

4. L'istanza di riconoscimento è subordinata alla sussistenza di almeno due delle seguenti condizioni:

a) che al comitato promotore aderisca una percentuale non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento della strada per le produzioni di cui all'art. 1, comma 1;

b) che al comitato promotore aderiscano, anche in forma associata, almeno i due terzi dei comuni presenti nell'ambito territoriale di riferimento della strada;

c) che al comitato promotore aderisca un'associazione costituita da comuni di antica tradizione nella produzione di ceramica, terracotta e gesso.

5. La strada riconosciuta acquisisce una denominazione, scelta dal comitato promotore, caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.

Art. 4.

*Gestione delle strade*

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della strada il comitato promotore acquisisce la denominazione di comitato di gestione.

2. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione della strada.

Art. 5.

*Contributi finanziari*

1. La Regione concorre con altri soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle finalità della presente legge erogando contributi in conto capitale ai comitati di gestione per i seguenti interventi, valutati con priorità decrescente:

a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica delle strade e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni del regolamento di cui all'art. 9;

b) realizzazione e diffusione di materiale informativo sulle strade, sia su supporto cartaceo che multimediale, anche in sinergia con il sistema locale delle agenzie per il turismo di cui alla legge regionale n. 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale, e progetti di comunicazione e promozione delle strade;

d) sostegno all'azione di coordinamento e di integrazione delle strade.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e le modalità previste dalle linee di indirizzo di cui all'art. 6 e dal regolamento di cui all'art. 9.

3. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore «*de minimis*»).

4. I contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni o contributi per lo stesso progetto o intervento a valere su altre norme comunitarie, statali o regionali.

#### Art. 6.

##### *Modalità di accesso ai contributi*

1. Il consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della giunta regionale, stabilisce le linee di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 1 e per l'assegnazione dei contributi.

2. Le modalità di accesso ai contributi da parte dei comitati di gestione, di erogazione e di rendicontazione, e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9.

#### Art. 7.

##### *Revoca dei contributi*

1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 5 sono revocati in tutto o in parte e le somme composte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 9 nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;

b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;

c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.

#### Art. 8.

##### *Ulteriori interventi di sostegno finanziario*

1. Il comitato di gestione della strada può accedere ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:

a) attività di promozione economica, nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale n. 14 aprile 1997, n. 28 (disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo);

b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);

c) attività di sostegno alle iniziative culturali e dello spettacolo, nell'ambito delle discipline di cui alla legge regionale n. 29 giugno 2006, n. 27 (disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);

d) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile, nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale n. 29 luglio 1998, n. 41 (incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile).

#### Art. 9.

##### *Regolamento di attuazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:

a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento della strada;

b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell'art. 2, necessari per l'istanza di riconoscimento;

c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni che legittimano la sussistenza del riconoscimento della strada;

d) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi di cui all'art. 5, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;

e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;

f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica delle strade.

#### Art. 10.

##### *Monitoraggio e valutazione*

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione in merito all'utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell'art. 5 nell'anno precedente, con particolare riferimento a:

a) l'elenco delle strade istituite ai sensi della presente legge e la composizione dei relativi comitati di gestione;

b) la specificazione dei casi di revoca dei contributi.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 250.000,00, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2008 con le risorse allocate sulle seguenti unità previsionali di base (UPB):

a) UPB 513 (interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti) per euro 50.000,00;

b) UPB 514 (interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento) per euro 200.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 45/2000*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 28 marzo 2000, n. 45 (norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana) è aggiunta la seguente:

«e-bis) i comitati di gestione di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana")».

## Art. 13.

*Decorrenza degli effetti*

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 9.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 febbraio 2008

*Il Vicepresidente:* GELLI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2008.*

(Omissis)

08R0288

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 2.

### Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina.

*(Pubblicata nel suppl. str. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana, del principio di precauzione sancito dall'art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea, e del principio di tutela della salute pubblica sancito dall'art. 152 del trattato di Amsterdam, nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337 CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE relative alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) sono prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela:

a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità umana della vita;

b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;

c) della sicurezza del territorio.

2. Lo strumento di realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), b) e c) è uno studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi o benefici di qualsiasi progetto, piano o programma che riveste interesse per la comunità abruzzese.

3. Questo strumento, di seguito definito valutazione di impatto sanitario (VIS) supera il concetto di mera valutazione ambientale approdando ad un approccio valutativo iterato tra ambiente e salute.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge l'Agenzia sanitaria regionale, di concerto con l'ARTA predispone le linee guida per la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale.

5. Nelle more della definizione della disciplina regionale, in ossequio al disposto degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La Regione, le province, le comunità montane e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla preventiva valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento. La Regione, le province, le comunità montane, e i comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale.

6. In coerenza con i principi e con i divieti inderogabili dell'art. 68, titolo VII della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 ed in applicazione degli stessi, diretti alla protezione e valorizzazione del territorio agricolo come risorsa economica ed ambientale essenziale all'Abruzzo, alla qualità ed integrità degli habitat e al suo sviluppo, i terreni coltivati a vigneti, ad oliveti, a frutteti, ad orti sono salvaguardati da ogni forma di alterazione e sono equiparati a beni ambientali costitutivi del paesaggio.

7. A tutela dell'immagine, della qualità, della salubrità delle produzioni viticole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o in via di iscrizione nei rispettivi albi, di origine controllata garantita docg, di origine controllata doc, di indicazione geografica tipica igt, di origine protetta dop, di indicazione geografica protetta igp, ricadenti in ambiti territoriali di agricoltura specializzata e in distretti agroindustriali, la Regione controlla, in parallelo con l'evoluzione qualitativa delle trasformazioni edilizie ed ambientali ammissibili, ed accerta in tempo reale, in modo sistematico e permanente, su basi tecniche e scientifiche d'avanguardia, sulla scorta di informazioni storiche, di dati di monitoraggio dell'ultimo anno lo stato dell'inquinamento, i suoi effetti su persone, piante ed animali, le variazioni delle caratteristiche biochimiche di aria, acqua, suolo, per le verifiche di compatibilità, di fattibilità e per il rilascio di autorizzazioni concernenti insediamenti ed impianti a carattere industriale su aree esterne al territorio agricolo protetto.

8. Su aree a diversa destinazione urbanistica, limitrofe al territorio agricolo protetto, sono preclusi asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali, apertura di nuove cave, miniere e discariche, attività minerarie nocive, impianti ed industrie insalubri di prima classe, indicati all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, ancorché autorizzati ma non realizzati o comunque previsti in prossimità dei terreni agricoli di cui ai commi 6 e 7.

9. Progetti complessi di ampia ed incisiva trasformazione ed alterazione del territorio e della sua economia devono essere presentati sotto forma di programma e di piano industriale organico, di progetti esecutivi e devono essere approvati unitariamente dal consiglio regionale e dalle amministrazioni competenti, previa verifica tecnica di conformità con gli atti e le politiche di programmazione regionale e previa valutazione ambientale strategica comprensiva anche di analisi costi-benefici e ripartizione degli oneri dei ripristini ambientali e dei restauri del tessuto socio-economico.

10. Al fine di garantire la conservazione dello stato dei luoghi nei territori dei comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chieino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torio di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo e nel territorio dei comuni interessati da progetti, piani e programmi sottoposti al regime previsto dalla direttiva 42/01, da progetti comunitari già realizzati o in atto o da norme statali in materia di istituzione di parchi, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, è sospeso fino al 31 dicembre 2008 ogni rilascio di permesso a costruire, nei territori di cui al presente comma, per l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe nell'allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

L'Aquila, 10 marzo 2008

DEL TURCO

08R0221

**LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 3.**

**Interventi urgenti per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino.**

(Pubblicata nel *suppl. strao.* al *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interventi urgenti per lo stato di emergenza irrigua*

1. La Regione Abruzzo interviene, con carattere di urgenza, per fronteggiare gli effetti della crisi idrica nei territori della Piana del Fucino partecipando ai progetti e alle attività poste in essere dal Consorzio di bonifica ovest e dall'Agenzia regionale per lo sviluppo del sistema agricolo (ARSSA).

2. La Regione Abruzzo assegna per le finalità di cui al comma 1 la somma di euro 840 mila all'ARSSA e la somma di euro 1 milione al consorzio di bonifica ovest, per un finanziamento complessivo di euro 1,84 milioni.

3. La giunta regionale, per il tramite della direzione competente per materia, procede alla erogazione del finanziamento mediante corresponsione di una quota pari al 30% per l'avvio dei lavori e, successivamente, di quote ulteriori sulla base degli stati di avvallamento dei lavori medesimi debitamente certificati.

4. Entro trenta giorni dal termine di realizzazione dei progetti, il consorzio di bonifica ovest e l'ARSSA procedono, pena la revoca del finanziamento, alla rendicontazione delle spese sostenute.

5. Nei casi di revoca di cui al comma 4 o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori al finanziamento concesso, i soggetti attuatori di cui al comma 1 sono tenuti a restituire la parte di finanziamento non utilizzata alla Regione mediante versamento alla tesoreria della Regione Abruzzo.

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 07 02 005 sul capitolo di spesa 102370, di nuova istituzione, denominato «Interventi per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

2. Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

U.P.B. 07.02.005 - capitolo 102370 denominato «Interventi per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino» - in aumento euro 1.840.000,00;

U.P.B. 02.02.010 - capitolo 12490 denominato «Oneri per interventi di cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata» - in diminuzione euro 1.840.000,00.

3. Al fine di ottimizzare il procedimento di liquidazione dei beni *ex Casmez*, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

lo stanziamento del capitolo 101302 U.P.B. 07.01.002 denominato «Intervento per la gestione liquidatoria dei beni *ex CASMEZ*» è incrementato di euro 70.000,00;

lo stanziamento del capitolo 111414, UPB 07.01.001, denominato «Interventi di prevenzione degli incendi boschivi - legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 e legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106» è decrementato di euro 70.000,00.

4. Dopo il comma 17 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (riforma del sistema idrico integrato nella Regione Abruzzo) è inserito il seguente comma:

«17-bis. Per l'esercizio finanziario 2008 gli oneri di cui al comma 17 trovano copertura nell'ambito della UPB 07.01.001 sul capitolo di spesa 111414 denominato «Interventi di prevenzione degli incendi boschivi - legge regionale 12 aprile 1994, n. 28, e legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106»».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008-2010).*

1. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo *ex art. 23 della legge regionale n. 3/2002, allegato alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008-2010)* è modificato nei seguenti termini:

U.P.B. 02.01.010 cap. 12490 denominato «Oneri per interventi di cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata» - in diminuzione euro 1.840.000,00.

2. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo *ex art. 23 della legge regionale n. 3/2002, allegato alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48* è integrato nei seguenti termini:

U.P.B. 07.02.005 - capitolo 102370 denominato «Interventi per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino» - in aumento euro 1.840.000,00.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 2008

DEL TURCO

08R0222

## LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 4.

**Modifica all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 recante «Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie».**

*(Pubblicata nel suppl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 50/2004*

1. La lettera *b*) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie) è sostituita dalla seguente:

«*b*) n. 3 suini grassi».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 2008

DEL TURCO

08R0223

## LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5.

**Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010.**

*(Pubblicata nel suppl. str. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione*

1. È approvato il piano sanitario regionale 2008-2010, di cui all'allegato documento «Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010».

Art. 2.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative ed atti regolamentari incompatibili e/o in contrasto con la presente legge.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di personale delle Aziende unità sanitarie locali e misure per la stabilizzazione del personale precario*

1. La Regione Abruzzo, riaffermando il principio inviolabile sancito nell'art. 1 della Costituzione italiana, conferma l'indirizzo politico di riconoscere, nella centralità del lavoro, come prioritaria la forma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare procedure e modalità operative per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario instaurati nelle Aziende unità sanitarie locali, nel quadro delle norme nazionali di riferimento e del memorandum di intesa governo-sindacati sul lavoro sottoscritto in data 6 aprile 2007.

3. Le procedure di stabilizzazione non possono essere applicate nei confronti del personale dirigenziale assunto a tempo determinato.

4. In ogni Azienda unità sanitaria locale, di seguito indicata come Azienda sanitaria, in cui siano stati attivati a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa alle figure professionali appartenenti all'area del comparto/livelli dell'area sanitaria al fine di colmare le carenze di organico infermieristico, tecnosanitario e dell'assistenza oltre che amministrativo, è fatto obbligo procedere, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alle seguenti incombenze:

*a*) individuazione dei posti nella dotazione organica, definita con atto deliberativo, interessati alle procedure di stabilizzazione e occupati da personale con contratto di cui al seguente comma;

*b*) definizione di un piano dettagliato di stabilizzazione progressiva nel triennio 2008-2010 che ponga in evidenza, per ogni singola annualità, l'esposizione finanziaria necessaria al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

*c*) indizione di concorsi per pubblica selezione, secondo le norme concorsuali vigenti, sui posti di cui al punto *a*) riservati alla partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. Hanno titolo ad essere ammessi alla pubblica selezione, per ciascuna categoria professionale messa a concorso, tutti coloro che abbiano prestato servizio nella Azienda sanitaria con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del 31 dicembre 2007 e che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, purché compresi nel quinquennio anteriore alla medesima data.

6. Non possono partecipare alle selezioni per la stabilizzazione i dipendenti di altre Aziende sanitarie che risultino in esse inquadrate a tempo indeterminato.

7. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Aziende sanitarie interessate alle procedure di stabilizzazione del personale precario hanno obbligo di elaborare ed approvare il piano di stabilizzazione di cui al punto *b*) del comma 4 del presente articolo.

8. Nei successivi centoventi giorni la direzione sanità della Regione Abruzzo esamina ed approva il piano di stabilizzazione della Azienda sanitaria; in mancanza di osservazioni di merito da parte degli organi regionali deputati, l'Azienda sanitaria è autorizzata ad indire i concorsi previsti nel piano.

9. Sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione le Aziende sanitarie che hanno procedure concorsuali in atto relativamente ai profili professionali ricompresi nel piano di stabilizzazione sono tenute a sospenderle per dare precedenza all'applicazione della presente legge.

10. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali stabilite da ciascuna Azienda sanitaria per ogni singola categoria professionale, il personale precario è tenuto in servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali in atto alla data del 31 dicembre 2007, rideterminando, nel caso di contratti di collaborazione continuativa, le ore di impegno lavorativo sulla base delle remunerazioni previste dai contratti di categoria.

11. Fermo restando il rispetto da parte delle Aziende sanitarie del piano di rientro sanitario di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 244 del 13 marzo 2007, per gli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ciascuna Azienda sanitaria provvede, per la quota di propria competenza, nell'ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti conti dei propri bilanci.

12. Il piano di stabilizzazione verrà attuato in ambito regionale ed in via mutualistica tra le ASL tenendo come riferimento unico il rispetto del tetto di spesa regionale contenuto nel piano di risanamento regionale approvato dai Ministri competenti e dalla Regione.

13. Ulteriori risorse sono quelle derivanti da cessazioni di personale negli anni 2008, 2009 e 2010 utilizzabili in ragione del 60% per gli oneri del piano di stabilizzazione; il restante 40% è destinato ad assicurare l'ordinario turn over.

**Art. 4.***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 2008

DEL TURCO

**08R0224**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-035) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 8 3 0 \*

**€ 2,00**